



COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

**Regolamento
per il servizio di manutenzione e
miglioramento dell'impianto di
pubblica illuminazione**

Approvato con delibera consiliare n. 18 del 30.04.2010



COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Visto per l'approvata pubblicazione
del 14/05/2010 al 02-06-2010
L'impiegato addetto
Luigi BISACCIA

Art. 1

Il presente Regolamento istituisce e disciplina il servizio di manutenzione e miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione.

Art. 2 – Finalità del servizio di manutenzione

1. Il servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione è attuato dal Comune prioritariamente per fini di interesse pubblico quali:
 - a) la gestione amministrativa e acquisto/fornitura dell'energia elettrica;
 - b) la manutenzione ordinaria;
 - c) la manutenzione straordinaria, l'ampliamento e l'adeguamento;
 - d) il pronto intervento h 24;
 - e) la sostituzione di singoli componenti (ad es. sostegni, corpi illuminanti, cavi elettrici, etc.);
 - f) il ripristino di danni dovuti a terzi o a causa di forza maggiore.
2. In subordine, a richiesta dei cittadini ed a titolo oneroso, il servizio è attivato per i seguenti altri fini:
 - a) lo spostamento di linee e sostegni;
 - b) lo spostamento e la ricollocazione di corpi illuminanti;
 - c) la disattivazione temporanea di corpi illuminanti.

Art. 3 – Regolamentazione

1. Il servizio di pubblica illuminazione è un servizio obbligatorio e le linee ed i vari componenti sono un bene pubblico, pertanto il posizionamento dei vari elementi sulle murature e/o sulle proprietà private dei cittadini diviene un obbligo per gli stessi cittadini. In alternativa, il cittadino sceglie l'interramento della linea a proprie spese, previa autorizzazione del Comune.
2. I servizi di cui all'art. 2 sono espletati dal Comune in economia o ricorrendo a ditte esterne appositamente individuate attraverso regolari procedure di gara.
3. I servizi di cui all'art. 2, comma 1, sono attivati direttamente dal Settore comunale di competenza.
4. I servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett.c), sono attivati dal Comune con la predisposizione di appositi progetti.
5. I servizi di cui all'art. 2, comma 2, sono attivati dal Comune a seguito di segnalazione o richiesta di chiunque interessato (cittadini, Enti e/o funzionari pubblici) previa verifica, entro 30

giorni dalla richiesta, da parte di funzionari tecnici dipendenti comunali, delle specifiche motivazioni.

6. I servizi di cui all'art. 2, comma 2, principalmente, sono attivati nel solo caso i richiedenti siano in possesso di regolare concessione o autorizzazione edilizia ed abbiano comunicato l'inizio dei lavori o allorquando le condizioni specifiche e particolari della parte dell'impianto siano tali da rendere necessaria l'esecuzione.
7. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, richiesti da un cittadino, è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata con le modalità di cui al successivo art. 4
8. nel caso in cui la richiesta di cui al comma precedente derivi dall'esecuzione di lavori a seguito di regolare Concessione o Autorizzazione edilizia, il Responsabile del Settore Urbanistica e LL.PP. deve verificare, prima del rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità, che l'impianto di pubblica illuminazione sia stato ripristinato a perfetta regola d'arte. Tale eventualità deve essere riportata nell'atto concessorio/autorizzativo.

Art. 4 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione

1. L'istanza del cittadino finalizzata ad attivare i servizi di cui all'art. 2, comma 2, dovrà essere redatta in base all'apposito modello predisposto dal Settore competente.
2. Allorquando l'Ufficio competente, esaminata l'istanza prodotta e la documentazione allegata, avrà espresso parere favorevole, il cittadino richiedente è tenuto a:
 - a) effettuare il pagamento di una tariffa, a titolo di recupero spese e cauzione, stabilita nelle modalità ed importi di cui al successivo art. 5;
 - b) sottoscrivere un atto di impegno alla successiva ricollocazione degli stessi componenti nelle stesse forme e modalità in cui si trovavano originariamente;
 - c) sottoscrivere un atto di impegno volto ad assicurare, durante le operazioni relative al servizio richiesto, la presenza di una congrua manovalanza per i lavori non strettamente connessi all'impianto di pubblica illuminazione (*lavori di scavo, lavori edili in genere, etc.*).
3. Il servizio sarà effettuato secondo l'ordine cronologico di protocollo delle richieste, fatte salve le situazioni di emergenza, debitamente dimostrate, che richiedano un immediato intervento.

Art. 5 - Entità e modalità di versamento della tariffa

1. La tariffa per gli interventi di cui all'art.2, comma 2, è approvata con deliberazione della Giunta Municipale sulla base dei costi sostenuti dall'Amministrazione comunale per la realizzazione del relativo servizio.
2. Il pagamento della tariffa avverrà con versamento intestato al Comune di Ravanusa – Servizio di Tesoreria e riportante la causale "*Tariffa per interventi sull'impianto di pubblica illuminazione*".
3. La tariffa di che trattasi è riferita ad ogni singola prestazione del servizio.

Art. 6 – Condizioni per l'attivazione del servizio

1. I servizi di cui all'art. 2, comma 2, potranno essere garantiti solo nei casi in cui la linea elettrica di alimentazione sia esclusiva e non facente parte di linee appartenenti ad altri enti gestori.

Art. 7 – Finalità del servizio di miglioramento

1. Si considera inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori dell'area a cui essa è funzionalmente dedicata e se è orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.
2. Ogni qual volta si interviene sull'impianto di pubblica illuminazione nonché su ogni sorgente luminosa artificiale, sia per manutenzione che per nuova installazione, il relativo impianto dovrà essere rispondente alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9.

Art. 8 – Prestazioni illuminotecniche

1. La norma di riferimento per l'individuazione della categoria illuminotecnica dei vari tratti di strada è la UNI 11248 mentre la norma che stabilisce le prestazioni illuminotecniche di ciascuna categoria è la UNI EN 13201-2 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualsiasi punto illuminante (*lampione, faro, insegna, etc.*), in caso di sostituzione e/o di nuova installazione, dovrà avere caratteristiche di "antiquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento" e "a ridotto consumo energetico".
3. È vietato installare sorgenti luminose che provochino abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli automobilisti e che, comunque, in funzione del loro orientamento possano provocare pericolo.
4. È vietato, altresì, installare sorgenti luminose che inviino in maniera preponderante il loro flusso luminoso contro le facciate degli edifici abitati.
5. Tutte le lampade dei lampioni stradali e/o di qualsiasi punto illuminante anche di proprietà privata, nel caso di sostituzione o di nuova installazione, dovranno essere del tipo al sodio ad alta pressione con un'efficienza luminosa maggiore o uguale a 100 lumen/watt e con potenza nominale non superiore a 250 watt. In deroga, in situazioni ambientali particolari quali incroci stradali, ordine pubblico, giustizia, difesa, o se opportunamente giustificate tramite una relazione/calcolo illuminotecnico specifico da parte di un tecnico abilitato, potranno essere utilizzate lampade al sodio ad alta pressione con potenze fino a 400 watt.
6. Sono, altresì, consigliate le lampade al sodio a bassa pressione aventi un'efficienza luminosa maggiore o uguale a 130 lumen/watt e con potenza nominale non superiore a 135 watt. In deroga, in situazioni ambientali particolari quali incroci stradali, ordine pubblico, giustizia, difesa, o se opportunamente giustificate tramite una relazione/calcolo illuminotecnico specifico da parte di un tecnico abilitato, potranno essere utilizzate lampade al sodio a bassa pressione con potenze fino a 180 watt.

Art. 9 – Ulteriore risparmio energetico

1. Al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l'inquinamento luminoso, tutti i nuovi impianti e quelli esistenti, in caso di manutenzione straordinaria, fatto salvo il livello di luminanza media previsto dalle normative, dovranno fare uso di dispositivi o equipaggiamenti (*riduttori di flusso, disinseritori di circuito, etc.*) in maniera tale che dopo le ore 23,00 –da novembre a marzo- o le ore 24,00 –da aprile ad ottobre- il flusso luminoso complessivo emesso dalle lampade deve ridursi almeno del 30% rispetto al regime di piena operatività.
2. È auspicabile che dopo le ore 2,00 –da novembre a marzo- o le ore 3,00 –da aprile a ottobre- il flusso luminoso complessivo emesso dalle lampade si possa ridurre di un ulteriore 20% rispetto al lasso temporale precedente-

Art. 10 – Mappatura dell'impianto di pubblica illuminazione

1. Il Comune, entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento, dovrà attivare la procedura per la mappatura completa dell'impianto di pubblica illuminazione esistente.
2. La mappatura di cui al comma precedente sarà finalizzata alla individuazione completa ed esaustiva di tutti i componenti dell'impianto, delle relative caratteristiche tecniche, illuminotecniche ed elettriche/elettroniche, delle possibilità ampliative dell'impianto stesso, di ogni informazione utile alla gestione ottimale ed efficiente dell'impianto di pubblica illuminazione.

Art. 11 - Divieti

1. Non è possibile effettuare gli interventi previsti dal presente Regolamento al di fuori del territorio comunale, ad eccezione dei casi regolati da apposita convenzione stipulata dal Comune.

Art. 12 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.



COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Settore Affari Generali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Direttore Generale del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia integrale del “ Regolamento per il servizio di manutenzione e miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2010, è stato pubblicato, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 17/05/2010 al 02/06/2010.

Ravanusa li - 4 GIU 2010

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pietro Amorosia)

